

CIRCOSCRIZIONE 5 ^
*Borgo Vittoria - Madonna
di Campagna - Lucento -
Vallette*



CITTA' DI TORINO

DELCI5 11 / 2022

30/03/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 5 ^ - Borgo Vittoria - Madonna di
Campagna - Lucento - Vallette

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente CRESCIMANNO Enrico, sono
presenti i Coordinatori:

Luigi BORELLI
Antonio CUZZILLA
Stefano SUBBIANI
Giorgio TASSONE
Carmela VENTRA

Con l'assistenza del Segretario Umberto MAGNONI

OGGETTO: C.5 - ART. 28 E 42 COMMA 2 - REGOLAMENTO DECENTRAMENTO.
APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA PRESENTATO
DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ARTIGIANI DI VIA LUINI PER
DOMENICA 10 APRILE 2022.

Il Presidente Enrico Crescimanno, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione di
Lavoro Permanente, Carmela Ventra, riferisce:

Con l'approvazione del "Regolamento Comunale delle Feste di Via", mecc. n. 2013 05843/016 del
27 gennaio 2014, esecutivo dal 10 febbraio 2014 e s.m.i., la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di
uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni
di Via, iscritte all'albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione, che intendono
organizzare manifestazioni sul suolo pubblico. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 novellato del
"Regolamento delle Feste di Via" n. 366, per "Festa di Via" si intende: - "l'attività di promozione
commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in
orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto

diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".

Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale ancora in atto che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio "di vicinato", ha manifestato la volontà di rendere le feste di via uno strumento ancora più flessibile ed adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al suddetto Regolamento che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni. Le ultime modifiche apportate con la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 del 12 luglio 2021 sono state recepite dal Consiglio Circostrizionale con la Deliberazione DELCI5 n. 69 del 09/12/2021, con la quale lo stesso ha predisposto la calendarizzazione relativa alle feste di via del primo semestre dell'anno 2022 (gennaio-giugno), tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circostrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via. In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 novellato del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circostrizioni devono comunicare al competente Assessorato entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno, con e-mail del 10/12/2021 la Circostrizione ha comunicato la programmazione relativa al primo semestre dell'anno 2022 (gennaio - giugno) all'Assessorato al Commercio e ai Mercati nel rispetto del termine previsto dalla normativa vigente. Il comma 3 di cui al Regolamento sopra citato dispone che, qualora la programmazione comunicata sia rispondente alle norme del Regolamento n. 366, la Giunta Comunale ne prende atto con apposita deliberazione. In riferimento alle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 così come modificato dal Consiglio Comunale con la Delibera sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due (2) feste di via all'anno per la programmazione, previo accordo con le altre Associazioni di via e con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell'anno, denominata "Notte Bianca".

Alla luce delle motivazioni su esposte e in ottemperanza al nuovo percorso normativo atto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, si rende ora necessario, approvare la prima proposta progettuale in ordine temporale di svolgimento, di cui alla calendarizzazione del primo semestre dell'anno 2022, che hanno avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa delle manifestazioni proposte, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento proposte, oltre al coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:

- Istanza pervenuta in data 16 marzo 2022, prot. n. 894 (All. 1) dall' ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ARTIGIANI di VIA LUINI, C.F. 97685210011, con sede legale in Torino in Via Luini 149 c/o Centro Ottica Mattachini, rappresentata dal Presidente Sig. Mattachini Luca che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 10 aprile 2022, denominata " VIA LUINI IN BANCARELLA", che interesserà l'area: Via Luini nel tratto compreso tra: C.so Lombardia e C.so Potenza (esclusi). E' prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:30.

La manifestazione ha già avuto diverse edizioni e ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione del commercio in sede fissa oggetto di una congiuntura negativa dovuta alla crisi economica degli ultimi anni, rappresentando inoltre un momento di aggregazione per tutti i cittadini: adulti e bambini del territorio. I commercianti del territorio dedicheranno alcune iniziative e promozioni commerciali studiate appositamente per la giornata, addobbando le vetrine e promuovendo i propri prodotti. Alla manifestazione saranno presenti alcune associazioni culturali e sportive del territorio che si occupano di animazione che, nel pomeriggio, si esibiranno per i presenti e coinvolgeranno i bambini e tutte le famiglie regalando una giornata di allegria e gioia senza l'abituale traffico

veicolare. Sarà inoltre presente un'associazione protezionistica per la cura dei cavalli che farà utilizzare i suoi pony ai bambini che lo desiderano. L'Associazione dei commercianti inoltre ha adottato tutte le misure idonee relative alla sicurezza e alla vigilanza richiedendo le autorizzazioni necessarie a tutti i settori competenti. Sono stati indicati nel progetto gli indicatori economici. Rispetto all'ambiente circostante durante la festa niente viene modificato, eccetto la viabilità.

L'obiettivo primario della festa è la valorizzazione del commercio di vicinanza e l'incontro con le famiglie del territorio. L'invito verrà esteso a tutte le Associazioni culturali, ognuna con le proprie specificità, che contribuiranno ad arricchire i contenuti della manifestazione.

Al di là dell'impatto commerciale che tende a promuovere le attività di Via Luini e a ricordare un'identità di Quartiere, proponendo lo shopping sotto casa, la festa è un importante momento di aggregazione per tutti, vecchi e nuovi abitanti del borgo e di tutta la Circoscrizione 5.

Le Associazioni di via, nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito. Le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021. Le Associazioni di via dovranno garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali. Le manifestazioni di cui alle proposte progettuali presentate, dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017, 11001/123/111(3) del 18/7/2017, n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura. Le Associazioni di via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria in corso indicate nelle fonti normative sottoindicate:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 30 luglio 2021, n. 67 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica con validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2021;
- Allegati al Decreto sopra citato e s.m.i. “in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID che proroga lo stato di emergenza (al 31 marzo 2022) e detta ulteriori misure restrittive e di lotta alla epidemia da COVID-19 e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali attraverso l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato (Super Green pass) e di Green Pass semplice a specifiche attività;
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre 2021 con oggetto “Adozione delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021).

In fase di esame delle istanze pervenute dalle Associazioni di via interessate è stato valutato che così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno delle manifestazioni cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b). In fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante

somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366). Le Associazioni di via dovranno presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza e utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366).

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 5.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, le suddette Associazioni promotrici degli eventi dovranno presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'utile di gestione. La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 banchi con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale, comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine: • titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via; • maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica; • maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita; (art. 7 comma 4 Reg. 366);

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 Reg. n. 366 i Presidenti delle Associazioni di via dovranno essere gli unici referenti nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e che potrà essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366. Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili, anche riferiti all'emergenza sanitaria, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni. I Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Reg. n. 366);

In fase di istruttoria si è verificato che l' Associazione di via sopra indicata non presenta pendenze amministrative nè situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che è regolarmente iscritta al Registro del Comune di Torino. E' a totale carico e responsabilità delle Associazioni l'ottemperanza ai protocolli e alle normative emanate e da emanare in tema di emergenza sanitaria Covid-19.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento della citata Festa di Via.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento n. 374, nella III Commissione di Lavoro Permanente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti a maggioranza, 1 astenuto (Tassone), espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018 e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021, la proposta progettuale che ha avuto una valutazione positiva, sia

rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste, oltre al previsto coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:

- Istanza pervenuta in data 16 marzo 2022, prot. n. 894 (All. 1) dall' ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ARTIGIANI di VIA LUINI, C.F. 97685210011, con sede legale in Torino in Via Luini 149 c/o Centro Ottica Mattachini, rappresentata dal Presidente Sig. Mattachini Luca che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 10 aprile 2022, denominata “ VIA LUINI IN BANCARELLA”, che interesserà l’area: Via Luini nel tratto compreso tra: C.so Lombardia e C.so Potenza (esclusi); E’ prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:30.

3. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale così come specificato nelle proposte progettuali presentate dalle Associazioni di via sopra citate;

4. di dare atto che l' Associazione di via quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;

5. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;

6. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nell’area interessata alla manifestazione, hanno aderito all’iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all’apertura dei propri esercizi commerciali il giorno della festa;

7. di dare atto che in fase di perfezionamento il Presidente dell' Associazione di Via dovrà garantire obbligatoriamente l’adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all’apertura. Su richiesta della circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l’impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366);

8. di dare atto che le Associazioni di via, nell’organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;

9. di dare atto che le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DELC.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021;

10. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l’organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; l’accoglimento della medesima sarà subordinato all’emissione dell’Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);

11. di dare atto che le manifestazioni dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni

pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017, 11001/123/111(3) del 18/7/2017, n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura;

12. di dare atto che le Associazioni di Via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria in corso indicate nelle fonti normative sottoindicate:

- 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del del 30 luglio 2021, n. 67 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica con validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2021;

- 2. Allegati al Decreto sopra citato e s.m.i. “in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- 3. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID che proroga lo stato di emergenza (al 31 marzo 2022) e detta ulteriori misure restrittive e di lotta alla epidemia da COVID-19 e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali attraverso l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato (Super Green pass) e di Green Pass semplice a specifiche attività;

- 4. ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre 2021 con oggetto Pag 8 di 11 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021);

13. di dare atto che i Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);

14. di dare atto che le Associazioni quale promotrici delle feste di via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi, relative alle feste di via;

15. di dare atto che le Associazioni devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento delle feste di via n. 366;

16. che le Associazioni si impegnano a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366);

17. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

18. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita Ordinanza Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;

19. di stabilire che:

- le Associazioni, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis

“Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- le Associazioni dovranno provvedere alla pulizia dell’area (art. 14, comma 2, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, le Associazioni dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita; l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366); l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato; l’eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell’art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall’art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 2. alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.;
 3. l’assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 4. al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
 20. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
 21. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 5;
 22. di dare atto che le Associazioni di via si impegnano a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la

pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle stesse;

23. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

24. di stabilire l'obbligo che le Associazioni di via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nella proposta progettuale;

25. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2); 26. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti;

27. di dare atto che le Associazioni hanno prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali.

La Giunta Ciroscrizionale, a maggioranza, con voti espressi in forma palese, attesa l'urgenza, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Enrico Crescimanno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VIE_DELIBERA__FESTA_VIA_LUINI.docx_(1).pdf
2. RICHIESTA_FESTA_VIA_LUINI.pdf
3. PATROCINIO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento